

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

IUC

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2014

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Soggetto attivo

TITOLO II DISCIPLINA DELL' IMU

- ART. 3 Oggetto ed ambito di applicazione dell' IMU
- ART. 4 Presupposto impositivo dell' IMU
- ART. 5 Soggetti passivi IMU
- ART. 6 Abitazione principale ed unità pertinenziali
- ART. 7 Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
- ART. 8 Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili
- ART. 9 Determinazione valore aree fabbricabili
- ART. 10 Esenzioni dall' IMU

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASI

- ART. 11 Oggetto e ambito di applicazione della TASI
- ART. 12 Presupposto impositivo TASI
- ART. 13 Soggetti passivi della TASI
- ART. 14 Base e valore imponibile TASI
- ART. 15 Esenzioni e riduzioni TASI
- ART. 16 Aliquote TASI

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

- ART. 17 Aliquote e detrazioni
- ART. 18 Versamenti IMU e TASI
- ART. 19 Dichiarazione IMU e TASI
- ART. 20 Funzionario Responsabile IUC
- ART. 21 Attività di controllo e accertamento
- ART. 22 Sanzioni ed interessi
- ART. 23 Rimborsi e compensazioni
- ART. 24 Disposizioni finali ed efficacia

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. In particolare la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Il presente regolamento disciplina la IUC per le componenti IMU e TASI.

ART. 2 - Soggetto attivo

1. L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di San Pietro in Gu nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL' IMU

ART. 3 - Oggetto ed ambito di applicazione dell' IMU

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di San Pietro in Gu dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - Presupposto impositivo dell' IMU

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. Sono considerate non fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'iscrizione nella previdenza agricola ha effetto per l'intero periodo d'imposta e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché delle abitazioni ad essa assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
5. Ai sensi di legge l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 5 - Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 6 - Abitazione principale ed unità pertinenziali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Ferma restando la previsione di cui al comma 4, del precedente articolo 4, le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 sono soggette all'imposta municipale propria ed alle stesse si applica l'aliquota stabilita dall'apposita deliberazione e la detrazione di € 200,00.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
5. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Per il riconoscimento

della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

ART. 7 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
2. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al precedente, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste.
3. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida per l'anno d'imposta in cui viene presentata e per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati.

ART. 8 - Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
6. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato mediante:
 - a) perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
7. Qualora l'ufficio ravvisi l'esigenza di effettuare un sopralluogo in loco per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione, il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza dal beneficio fiscale.
8. La riduzione prevista al comma 2 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o di inabitabilità. In caso di autocertificazione, la riduzione potrà essere applicata nell'anno di presentazione con effetto dalla data in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione della riduzione stessa.

9. Qualora il contribuente dichiari la sussistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità anteriormente al 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione, l'agevolazione potrà essere applicata solo a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva. L'autocertificazione resa tardivamente, infatti, non dà diritto all'applicazione retroattiva della riduzione.

ART. 9 - Determinazione valore aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Costituiscono base imponibile e pertanto sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
4. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e al fine di agevolare i contribuenti nell'individuazione della base imponibile, la Giunta Comunale può con proprio atto determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
5. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.
6. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati da suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

ART. 10 - Esenzioni dall'IMU

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Sono altresì esenti:
 - a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- b. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
 4. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma 2, e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale si attestano il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA TASI

ART. 11 - Oggetto e ambito di applicazione della TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di San Pietro in Gu del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'art. 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (TASI).
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 12 - Presupposto impositivo della TASI

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 13 - Soggetti passivi TASI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione

della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 14 - Base e valore imponibile TASI

1. La base e il valore imponibile dei fabbricati e dei terreni edificabili sono quelli previsti per l'applicazione dell'IMU.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 8 Titolo II del presente regolamento.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 15 - Esenzioni e riduzioni TASI

1. Con apposita delibera il Consiglio Comunale può provvede ad individuare eventuali detrazioni ed i casi di agevolazione e riduzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 147/2013.
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto .Legge n. 16/2014.

ART. 16 - Aliquote TASI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

ART. 17 - Aliquote e detrazioni

- 3.a.i.1. Le aliquote, le tariffe, le agevolazioni e detrazioni della IUC sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
- 3.a.i.2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed esplicano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione entro il predetto termine sono confermate le aliquote, tariffe, detrazione ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

Art. 18 - Versamenti IMU e TASI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento di IMU e TASI, sono effettuati esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 12,00 annui.
4. L'importo da versare a titolo di IMU e TASI, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU e TASI:
 - a. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
 - b. effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione.

Art. 19 - Dichiarazione IMU e TASI

- 3.a.i.1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo.
- 3.a.i.2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative; in particolare l'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione IMU, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. è soppresso ad eccezione delle seguenti fattispecie:
- a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'IMU, non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico);
 - b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463 del 18.12.1997;
 - c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.
- 3.a.i.3. Ai fini IMU restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- 3.a.i.4. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU; in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. In caso di detenzione od occupazione di unità immobiliare da parte di una pluralità di soggetti la dichiarazione deve essere presentata solo da uno dei soggetti detentori od occupanti.
- 3.a.i.5. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto.
- 3.a.i.6. Ai fini IMU e TASI e per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta/tributo dovuti per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- 3.a.i.7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 20 - Funzionario Responsabile IUC

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 21 - Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
9. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 1.000,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

ART. 22 - Sanzioni ed interessi

- 3.a.i.7.a.i.1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i., attualmente fissata del 30 per cento di ogni importo non versato.
- 3.a.i.7.a.i.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3.a.i.7.a.i.3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 21 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 23 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IUC non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 24 - Disposizioni finali ed efficacia

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.